



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 del 05/05/2017

ORIGINALE

Oggetto: ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI". MODALITA' DI GESTIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012 N. 221

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di maggio, solita sala delle adunanze, alle ore 17:40, in seduta ordinaria, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

MARONGIU ANNA PAOLA	P	MURONI ALESSANDRO	P
MAMELI MASSIMILIANO	P	PORCEDDU LUIGI	A
CADEDDU MONICA	P	COCCO ARNALDO	P
TRUDU LEOPOLDO	A	GRUDINA ALBERTA	A
GIOI LIDIA	P	GAI VINCENZA MARIA CRISTINA	P
ARGIOLAS ROSANNA	P	GRIECO MARIO	P
CASSARO PAOLO	P		
CARIA CARLO	A		
LITTERA LUCA	P		
URRU MATTEO	P		
BISCARO MICHELE	A		

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

ALESSANDRO MURONI

LUCA LITTERA

MARIO GRIECO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco apre il 3° punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, proposta n. 21 del 27/04/2017, avente ad oggetto *"Istituzione servizio pubblico locale a rilevanza economica "Comunità Alloggio per Anziani". Modalità di gestione e approvazione della relazione ex articolo 34 comma 20 D.L. n. 179/2012 convertito in Legge 17/12/2012 n. 221"*

SINDACO riferisce che su questo punto sono stati presentati emendamenti dal Consigliere Cassaro, capogruppo di maggioranza, chiede qualora ve ne fossero altri, di presentarli.

CONSIGLIERE COCCO riferisce che anche la minoranza ha degli emendamenti per quanto riguarda questo punto all'ordine del giorno ed i successivi.

Il Cons. Cocco presenta quindi emendamenti relativi ai punti nn. 3,4,5, e 7.

Entra in aula l'Ass. Trudu, alle ore 17.45. Si registrano n. 13 Consiglieri presenti.

SINDACO sospende i lavori del Consiglio per consentire agli uffici la formulazione dei pareri sugli emendamenti presentati.

SINDACO riprende i lavori del Consiglio Comunale alle ore 19.07. Chiede ai Consiglieri un' ulteriore sospensione di una mezz'ora perché i tecnici stanno completando la redazione dei pareri per tutti gli emendamenti che sono stati presentati. Propone la ripresa del Consiglio alle ore 19.40.

CONSIGLIERE COCCO si dichiara d'accordo, però correttezza vuole che quando si interrompa il Consiglio ci sia certezza di quanto si deve attendere.

SINDACO mette ai voti la sospensione del Consiglio per mezz'ora e la ripresa alle 19:40.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano la proposta di sospensione e si registra il seguente esito:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 0

I lavori del Consiglio riprendono alle ore 20.05. Risulta assente il Cons. Cocco. Si registrano n. 12 Consiglieri presenti.

SINDACO mette in discussione gli emendamenti presentati. Riferisce che sono stati presentati cinque emendamenti ad opera dei Consiglieri di minoranza e uno ad opera dei Consiglieri di maggioranza.

Quindi, invita la capogruppo Consiglieria Gai, una dei firmatari dei Consiglieri di minoranza, a presentare il primo emendamento.

CONSIGLIERA GAI dà lettura dell'emendamento: *"Premesso che l'Amministrazione di Decimomannu intende affidare il servizio di Comunità Alloggio per Anziani in gestione tramite concessione mediante una procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

Premesso che la relazione tecnica esplicativa delle modalità per l'affidamento in concessione della gestione Casa per Anziani nella sezione dedicata alle forme di affidamento prescelta non sono stati individuati gli eventuali operatori economici interessati alla partecipazione alla gara secondo le norme e i principi che regolano la stessa concessione.

I sottoscritti Consiglieri Lilli Cocco, Cristina Gai e Alberta Grudina, con riferimento alla proposta consiliare n. 14 del 21/03/2017, propongono il seguente emendamento a integrazione a quanto disposto nella sezione indicata.

Emendamento n. 1 "Alla gara potranno partecipare operatori privati di settore in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, fondazioni, onlus e cooperative sociali".

I pareri tecnico e contabile sono favorevoli.

CONSIGLIERE CASSARO ritiene che l'emendamento possa essere accolto in quanto di fatto è una maggiore specificazione delle varie società e ditte che possono partecipare alla presa in gestione della struttura.

CONSIGLIERA GAI dichiara di essere soddisfatta della risposta dei tecnici e, quindi la dichiarazione di voto ovviamente è favorevole.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano l'emendamento n.1 alla proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

SINDACO dà lettura dell'emendamento n. 2. *“Premesso che l'Amministrazione di Decimomannu intende affidare il servizio di Comunità Alloggio per Anziani totalmente o parzialmente autosufficienti in gestione tramite concessione mediante una procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

Premesso che nella relazione tecnica esplicativa per l'affidamento in concessione per la gestione della Casa per Anziani nella sezione dedicata alle forme di affidamento prescelta non è stata individuata la durata della concessione secondo le norme e i principi che regolano la stessa concessione.

I Consiglieri Comunali Lilli Cocco, Cristina Gai e Alberta Grudina, con riferimento alla proposta consiliare n. 14, propongono il seguente emendamento a integrazione di quanto disposto nella sezione indicata, ossia l'emendamento dice “La concessione dell'affidamento della gestione avrà durata cinque anni”.

Il Parere di regolarità tecnico amministrativa è contrario all'emendamento in quanto allo stato dell'arte non si conoscono gli elementi di cui agli articoli 164 e seguenti del Decreto Legislativo n. 50/2016.

CONSIGLIERA GAI riferisce che l'emendamento si basava sul fatto che sono stati indicati nella proposta di deliberazione dell'Amministrazione anche gli altri parametri economici, anche in modo incongruo tra Regolamento e proposta. Le tariffe sono state già stabilite dagli uffici, e pertanto una volta che sono state indicate le tariffe, una volta che è stato indicato il canone annuo, allora è sembrato normale inserire invece anche la durata della concessione.

CONSIGLIERE CASSARO riferisce che, avendo un parere negativo da parte dei responsabili di settore l'emendamento non può essere accolto. Tra l'altro, come giustamente viene indicato nel parere, in base al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 non essendo ancora verificato quale potrebbe essere il valore economico dell'intervento e, pertanto quali possano essere i tempi di ammortamento dell'intervento stesso, in questo momento non è corretto indicare un tempo che potrebbe non essere congruo per ammortizzare i costi che l'operatore dovrà sostenere.

CONSIGLIERA GAI sentito il parere del responsabile, ritira l'emendamento.

SINDACO dà lettura dell'emendamento n. 3. *“Premesso che l'Amministrazione di Decimomannu intende affidare il servizio di Comunità Alloggio per Anziani totalmente o parzialmente autosufficienti in gestione tramite concessione mediante procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

Premesso che la relazione tecnica esplicativa per l'affidamento in concessione per la gestione della Casa Anziani nella sezione dedicata agli aspetti economici ed elementi compensativi eventuali prevede che l'importo massimo della retta mensile riferita a posto letto per anziani residenti è stabilita in € 1.700 e per anziani non residenti € 1.800.

Considerato che tale determinazione delle tariffe non garantisce principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, e non assicura il rispetto dei principi generali di gestione dei pubblici servizi.

Considerato che nelle prerogative e funzioni dell'Amministrazione è doveroso richiamare quelle volte a calmierare gli effetti di una crisi economica senza precedenti, e che è obbligo non solo morale indirizzare le scelte politiche a favore delle famiglie in grave difficoltà economica.

I Sottoscritti Consiglieri Comunali Lilli Cocco, Cristina Gai e Alberta Grudina, con riferimento alla proposta consiliare n. 14, propongono il seguente emendamento in variazione a quanto disposto. emendamento n. 4 “L'importo massimo della retta mensile riferita a posto letto è stabilita in € 1.200”.

Il parere tecnico è contrario per la determinazione dell'importo della retta in € 1.200, in quanto l'importo massimo della retta indicato nella relazione deriva da una verifica analitica dei costi relativi al servizio relativi alla gestione.

Si esprime invece il parere favorevole per la unificazione della retta ritenendo l'ufficio di dover comunque formulare le seguenti precisazioni: la differenziazione degli importi deve intendersi quale il limite massimo al

quale il concessionario si dovrà attenere nella determinazione della retta in sede di gara, non essendo tassativa l'effettiva differenziazione tra le due categorie. Quindi, può essere differenziato e può non essere differenziato. L'eventuale differenziazione riguarda comunque la realizzazione ai fini sociali e promuove lo sviluppo della realtà locale senza precludere l'accesso al servizio di residenti di altra comunità.

CONSIGLIERA GAI ritiene che € 1.700 o € 1.800 siano da ritenere assolutamente fuori dalla portata di un anziano, perché sono pochi gli anziani che percepiscono una pensione di € 1.800. Pensa anche che l'Amministrazione debba curare maggiormente le persone con problemi economici, anche se qui non si parla di problemi economici, perché una normalissima pensione è difficile che arrivi a € 1.800, o a € 1.700, anche se questo rappresenta un tetto massimo.

Ribadisce di non aver avuto nessun piano economico per poter vedere quali siano stati i calcoli e su quali calcoli si basi questo dato.

ASSESSORE ARGIOLAS riferisce che la retta è stata stabilita in base alle valutazioni congrue per un tipo di struttura che si va ad affidare. Per quanto riguarda invece gli interventi delle politiche sociali per quanto riguarda quelle fasce di cittadini che si trovano in disagio economico, ritiene che comunque l'Amministrazione Comunale e l'Assessorato alle politiche sociali sia abbastanza attenta ed intervenga in tutte quelle occasioni in cui i cittadini si trovano e versano in condizioni di disagio.

Per cui, anche in queste circostanze se si dovessero presentare delle situazioni dove il cittadino, nonostante abbia necessità da poter essere accolto e ospitato da una struttura di questa tipologia, sicuramente l'Amministrazione Comunale interverrà.

CONSIGLIERA GAI è sicura che l'Amministrazione sia attenta, e anche i servizi sociali, però la proposta fatta dall'Amministrazione in riferimento all'intervento per quanto riguarda anziani in situazioni disagiate si riferisce solo ed unicamente per gli ospiti con un reddito/situazione patrimoniale inferiore alla retta e assenza di parenti e affini tra quelli previsti dal codice civile. Pertanto, un anziano che abbia altri parenti non può accedere a questa struttura.

Tanto detto, rimane favorevole a questo emendamento.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano l'emendamento n.3 alla proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 1 (Gai)

Contrari: 11

Astenuti: 0

SINDACO dà lettura dell'emendamento n. 4. *“Premesso che l'Amministrazione intende affidare il servizio di Comunità Alloggio per Anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti mediante procedura aperta di gara e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

Premesso che la relazione tecnica esplicativa per l'affidamento in concessione per la gestione della Casa per Anziani nella sezione dedicata agli aspetti economici ed elementi compensativi eventuali prevede che all'affidamento in concessione della struttura è dovuto canone fisso annuale a base di gara quantificato in € 5.000 Iva esclusa.

Considerato che la sua struttura appartenente al patrimonio disponibile dell'ente è qualificata come bene suscettibile di redditività e sostanzialmente come bene oneroso.

Considerato come l'importo di concessione si attegga quasi ad una graziosa e immotivata elargizione a favore di un soggetto di diritto privato, e non ispirata a criteri e a principi di ragionevolezza, congruità, economicità ed efficienza amministrativa.

Considerata la frequenza con cui in questi anni la Corte dei Conti si è occupata dei profili di responsabilità che possono sorgere in rapporto alla gestione degli immobili di proprietà pubblica.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lilli Cocco, Cristina Gai e Alberta Grudina, con riferimento alla proposta consiliare n. 14, propongono il seguente emendamento in variazione a quanto disposto nella sezione dedicata, quindi “Importo a base d'asta di concessione. Per l'affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 20.000 Iva esclusa soggetto a unico rialzo percentuale”.

Il parere tecnico è contrario per la determinazione dell'importo del canone concessorio fisso annuale di € 20.000, in quanto l'importo massimo del canone indicato nella relazione deriva da una stima tecnico analitica sulla base dei quali possono essere considerati e distinti come costi di gestione.

CONSIGLIERA GAI riferisce che anche questa proposta nasce dal fatto di aver notato una notevole discrepanza fra le tariffe proposte ed il canone annuo percepito dall'affidatario. Si ritiene infatti la tariffa sia eccessivamente alta a fronte di un canone molto basso, tenendo conto delle varie spese che avrà l'Amministrazione riguardo a manutenzioni straordinarie e delle spese che ha avuto per preparare la struttura.

Se si parla di relazione tecnico analitica di stima, ribadisce che la minoranza non l'ha vista, non è stata consegnata, e ritiene sia una mancanza di trasparenza.

CONSIGLIERE CASSARO riferisce che i numeri riportati nella relazione sono frutto di una analisi tecnico analitica fatta dagli uffici e sono supportati da una tabella che si trova agli atti del Consiglio, che poteva essere ovviamente richiesta e vista da tutti i Consiglieri in qualsiasi momento, probabilmente non è stata inviata perché è un atto aggiuntivo di specificazione rispetto ai dati che sono contenuti all'interno della relazione stessa. Per cui, il voto su questo emendamento sarà negativo.

CONSIGLIERA GAI ritiene che se c'è una tabella debba essere consegnata. Il voto sull'emendamento rimane favorevole.

SINDACO specifica che la tabella è un documento aggiuntivo, risulta depositato agli atti, chiunque avesse voluto avrebbe potuto visionarlo. Ne approfitta per sollecitare i Consiglieri, avendo tutti quanti dato disponibilità a ricevere un tablet, a ritirarlo e per chi l'avesse ritirato a portarlo agli uffici per la configurazione. Anche perché dalla prossima volta non saranno più consegnati documenti in cartaceo poichè esiste una dichiarazione di ogni Consigliere nella quale rinuncia al cartaceo per avere il tablet.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano l'emendamento n.4 alla proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 1 (Gai)

Contrari: 11

Astenuti: 0

SINDACO dà lettura dell' emendamento n. 5. *"Premesso che l'Amministrazione di Decimomannu intende affidare il servizio della Comunità Alloggio per Anziani in gestione tramite concessione mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

Premesso che la relazione tecnica esplicativa per l'affidamento in concessione per la gestione della casa nella premessa prevede che la Casa per Anziani è una struttura di tipo residenziale destinata a ospitare anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti a bassa intensità assistenziale e con età superiore a 65 anni.

Considerata la genericità del termine parzialmente autosufficienti.

Considerato che nelle prerogative e funzioni dell'Amministrazione è obbligo non solo morale indirizzare le scelte politiche a favore dei soggetti non autosufficienti che necessitano anche di servizi socio sanitari e assistenziali di base e assistenza infermieristica.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lilli Cocco, Cristina Gai e Alberta Grudina, con riferimento alla proposta consiliare n. 14, propongono il seguente emendamento a integrazione a quanto disposto nella sezione indicata.

Emendamento n. 5. Premessa. La Casa Anziani realizzata nel Comune di Decimomannu è una struttura di tipo residenziale destinata a ospitare anziani autosufficienti e non autosufficienti, possono usufruire del servizio residenziale occasionale anche soggetti che si trovino in una situazione di svantaggio e disagio sociale o di bisogno socio economico.

Il parere tecnico è contrario per la destinazione della struttura per ospitare anziani non autosufficienti, in quanto attualmente la struttura non è adeguata per tale tipologia di utenti ai sensi della normativa vigente. Si precisa che comunque il Regolamento prevede all'articolo 2 ultimo comma la facoltà per il gestore di estendere il servizio, previo adeguamento della struttura, anche a comunità integrata per anziani non autosufficienti. In riferimento alla fruizione del servizio anche per soggetti che si trovino in una situazione di svantaggio e disagio sociale, o di bisogno socio economico, si precisa che tale possibilità è prevista unicamente per i soggetti anziani all'articolo 7, perché in ogni caso la destinazione della struttura è esclusivamente per anziani anche in conformità con il finanziamento concesso, pertanto si esprime pertanto parere contrario.

CONSIGLIERA GAI assicura che quest'ultimo punto era riferito in ogni caso agli anziani, ha capito il dubbio del funzionario. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, non è chiaro che questa struttura pare non sia

adeguata alla ricezione di ospiti non autosufficienti, e questo caso non capisce come mai, si chiede come mai non sia stato pensato di rivolgere un servizio a persone non autosufficienti.

Se un anziano entra in questa casa, da autosufficiente, passati dieci, quindici anni può diventare non più autosufficiente e quindi non può rimanere in questa struttura perché non è adeguata, quindi viene buttato fuori dalla struttura.

ASSESSORE ARGIOLAS riferisce che le strutture che ospitano anziani non autosufficienti hanno anche una tipologia diversa e personale diverso per accudire un ospite di quel tipo. Mentre questa struttura non è nata come struttura per ospitare non autosufficienti, ma è nata con un'altra tipologia.

CONSIGLIERA GAI ribadisce che, quindi, alla fine un anziano dopo un certo numero di anni, quando diventa non autosufficiente, ovviamente siccome non c'è né il personale, né la struttura adeguata per ricevere quella tipologia di persone, l'anziano dovrà andare via.

SINDACO riferisce che questa struttura è stata pensata in modo diverso, riferisce infatti che in questi giorni ha incontrato diversi anziani, di un'età vicina agli 85 anni, ma ancora autosufficienti, e sono ben contenti di avere una struttura di questo tipo, e che stanno aspettando da tempo di poter entrare in una struttura del genere e poter anche usufruirne del servizio diurno e tornare a casa per la notte..

Quindi non se la sente di criticare chi l'aveva progettata a suo tempo, perché allora probabilmente c'era una esigenza di questo tipo; riferisce che forse se fosse stata pensata oggi magari sarebbe stata pensata per anziani non autosufficienti, però modificare una struttura di questo tipo significa avere risorse finanziarie, mettere in atto una progettualità e quindi aspettare altri dieci anni per poterla aprire, visti i tempi per procedimenti.

L'Amministrazione invece è convinta che sia il caso, e pensa che in questo anche la minoranza sia d'accordo, di dare un servizio alla comunità. perché si è già aspettato abbastanza, soprattutto con la scorsa Amministrazione che non ha fatto nulla.

CONSIGLIERA GAI riferisce che sul fatto di avere una casa per anziani autosufficienti si possa essere benissimo d'accordo, però avrebbe dato priorità ai non autosufficienti. E sui tempi, riferisce che però anche questa Amministrazione c'è già quattro anni, e si chiede cosa abbia fatto in questo periodo. Riguardo a questa struttura si è intervenuti, per circa € 90-100.000 e non si è pensato minimamente ad un adeguamento sotto questo punto di vista. E' una scelta politica e ribadisce che avrebbe fatto un'altra scelta, e pertanto rimane d'accordo sull'emendamento presentato.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano l'emendamento n.5 alla proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 1 (Gai)

Contrari: 11

Astenuti: 0

SINDACO procede alla lettura dell'emendamento presentato dal gruppo di maggioranza, il Consigliere Cassaro.

Il sottoscritto capogruppo di maggioranza Paolo Cassaro, al fine di uniformare la relazione con il testo della proposta di deliberazione, propone il seguente emendamento "Integrare il paragrafo aspetto economico ed elementi compensativi eventuali. L'importo massimo della retta mensile riferita a posto letto per anziani residenti è stabilita in € 1.700 e per anziani non residenti € 1.800, tali importi non potranno essere modificati senza la preventiva autorizzazione dell'ente", questo è quanto risulta ora, quindi da integrare col seguente capoverso "La differenziazione degli importi di cui sopra deve intendersi quale limite massimo al quale il concessionario si dovrà attenere nella determinazione delle rette in sede di gara non essendo tassativa l'effettiva differenziazione tra le due categorie. L'eventuale differenziazione risponde all'esigenza comunque di realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo della realtà locale senza però precludere l'accesso al servizio ai residenti di altre comunità".

CONSIGLIERE CASSARO riferisce che questo emendamento vuole essere una specificazione più puntuale, volta a chiarire alcuni aspetti che erano emersi anche nel precedente Consiglio, per la differenziazione delle tariffe. Anche sulla base di quello che viene fatto nei centri limitrofi, è stata fatta un'indagine di mercato per valutare le situazioni che si verificavano nelle altre case anziani del territorio confinante. Ad esempio, la stessa casa di Uta effettua una differenziazione tra utenti non residenti e utenti residenti, dove agli utenti residenti viene fatta pagare una rata di € 1.600 al mese, mentre per i non residenti una rata di € 1.800 al

mezzo, di conseguenza vi è una differenziazione di € 200. Loro fanno anche una ulteriore differenziazione in funzione del grado di disabilità dell'anziano, ma a parità di situazioni abbiamo una differenziazione di € 200. Sulla base di questo e di altre situazioni analoghe che si verificano si è mantenuto questa differenziazione affinché possano essere agevolati i concittadini. Ovviamente si è specificato meglio questo, che non vuole essere una discriminazione, ma bensì una forma di vantaggio, ma questo non è sicuramente vincolante per il gestore, il quale in sede di gara potrà fare benissimo una offerta che magari potrebbe equiparare le tariffe.

CONSIGLIERA GAI ribadisce che la tariffa, anche se massima, è ugualmente alta. Per quanto riguarda la differenziazione delle tariffe tra residenti e non residenti, riferisce che si tratta di una scelta politica, e in questo caso trattandosi di anziani e persone quindi sicuramente con difficoltà, non farebbe una differenziazione fra residenti e non residenti. Quindi il voto è contrario.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano l'emendamento n.1 del gruppo di maggioranza alla proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 11

Contrari: 1 (Gai)

Astenuti: 0

SINDACO mette quindi ai voti la proposta "Istituzione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica Comunità Alloggio per Anziani" così come emendata

CONSIGLIERA GAI riferisce che avrebbe potuto accettare la proposta e votarla positivamente, qualora fossero stati accolti gli altri emendamenti, soprattutto quelli più importanti dal punto di vista economico, pertanto il voto sarà negativo.

CONSIGLIERE GRIECO come dichiarazione di voto esprime un parere favorevolissimo perché dopo tanti anni si riesce ad aprire la struttura nata per volontà della Giunta Trudu.

Va un plauso a questa maggioranza che coraggiosamente si è attivata in tal senso. Quanto alle tariffe, ritiene che non siano così alte.

Premesso che:

- il Comune di Decimomannu è proprietario di una struttura di tipo residenziale destinata ad ospitare anziani totalmente o parzialmente autosufficienti con una capacità ricettiva max di 16 (sedici) posti, oltre ad eventuali altri 2 posti per emergenze, definita "Comunità alloggio anziani", sita in via Giardini;

- Le comunità alloggio per anziani, sono strutture residenziali a bassa intensità assistenziale di piccole dimensioni destinate ad ospitare persone con età superiore ai 65 anni autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. La struttura deve garantire uno sforzo continuo di interazione e collaborazione con il Comune al fine di facilitare l'azione di ciascun soggetto in una logica di "rete" e favorire la creazione di un contesto territoriale favorevole al raggiungimento degli obiettivi come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.33/36 del 8.8.2013 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 50/17 del 3.12.2017;

-la comunità alloggio per anziani persegue le seguenti finalità:

- ✓ favorire il recupero della persona evitandone il decadimento psicofisico;
- ✓ garantire l'assistenza quotidiana con il soddisfacimento delle esigenze di vita;
- ✓ potenziare capacità di autonomia personale;
- ✓ prevenire e/o ridurre il danno di capacità già compromesse per quegli anziani parzialmente autosufficienti;
- ✓ promuovere e stimolare la vita di relazione;
- ✓ promuovere momenti di incontro e di rapporto con l'ambiente esterno;
- ✓ porre l'anziano nelle condizioni di essere un soggetto attivo che partecipa con autodeterminazione alla sua vita, in riferimento alle sue condizioni, ai suoi bisogni e alle sue aspettative;
- ✓ mantenere contatti significativi con la realtà sociale, in quanto la comunità alloggio è parte integrante di una comunità.

VISTA la L. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la L.R. n° 23/2005 "Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii";

VISTO il Regolamento di attuazione dell' art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", approvato con D.P.G.R. 22.07.2008 n. 4;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/36 del 8.8.2013 "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art.40, comma 3 ai fini dell'accreditamento;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/17 del 3.12.2013 "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art.40, comma 3 ai fini dell'accreditamento;

ATTESO che le comunità in questione hanno come finalità principale quella di garantire agli anziani ospiti della struttura il soddisfacimento delle esigenze primarie e di relazione, un'opportunità per vivere più serenamente la propria vita sentendosi comunque sempre soggetti attivi e partecipi della vita della comunità, favorendo il mantenimento dell' autosufficienza psico-fisica o il recupero delle capacità residue, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno di tipo socio-sanitario;

CONSIDERATO

- che è intenzione di questa Amministrazione rendere operativa la struttura sopra indicata al fine di garantire un servizio alla collettività;
- che l'attivazione del servizio oggetto del presente atto è di particolare importanza per la cittadinanza, sia per le persone anziane che per le rispettive famiglie;
- che si rende pertanto opportuno nell'interesse della collettività procedere all'individuazione della forma di gestione del servizio;

DATO ATTO che la gestione del servizio in oggetto si configura quindi come un servizio pubblico locale a rilevanza economica, nel quale secondo l'orientamento interpretativo della sentenza n. 235/2010 della Corte Costituzionale, "le due seguenti fondamentali caratteristiche della nozione di «rilevanza» economica: a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale ...(omissis)....; b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici);

Considerato inoltre che

1. gli Enti Locali, in sede di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono tenuti a predisporre e a pubblicare una relazione (art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012) per:

- motivare la scelta della modalità di affidamento
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta
- definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico
- garantire adeguata informazione

2. tale relazione illustrativa inoltre, a norma dell' art. 13 comma 25-bis del D.L. n. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, deve essere inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il MISE.

VISTA la relazione predisposta ai sensi dell'art. 34 comma 20 D.L. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221 congiuntamente dal Responsabile del 1° Settore e dal Responsabile del 5° Settore;

CONSIDERATO che non potendo gestire il servizio di Comunità alloggio per anziani in forma diretta, per le motivazioni esposte nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto, l'Amministrazione intende avvalersi del modello organizzativo della concessione di servizi, come prevista ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO che l'affidamento della gestione del servizio a privati, individuati attraverso forme di evidenza pubblica, attraverso lo strumento della concessione, in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, garantisce i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ed assicura il rispetto dei principi di gestione dei pubblici servizi imposti dalla normativa comunitaria;

CONSIDERATO che con tale scelta, l'Amministrazione comunale:

- a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto la gestione del servizio viene svolta interamente da soggetti terzi, restando al Comune la titolarità del servizio e l'introito di un canone annuo corrisposto dal gestore;
- a) esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
- b) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per la gestione della struttura, in quanto facenti diretto riferimento al soggetto gestore;
- c) determina autonomamente la durata dell'affidamento del servizio.

Dato atto che tale formula determinerebbe l'esclusione dell'Amministrazione comunale dalla partecipazione diretta al "rischio di impresa", non assumendo il Comune alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore pur esercitando le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario, e dunque dello svolgimento del servizio pubblico, mediante lo strumento del Contratto di Servizio;

ATTESO che si intende affidare il servizio di Comunità Alloggio per anziani in concessione in gestione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 164 e seguenti del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L.R. 5/2007, con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art.18, comma 1, lett. c) della L.R. 5/2007.

RITENUTO stabilire i seguenti criteri per la concessione in gestione del servizio Comunità alloggio per anziani di Decimomannu per l'individuazione del concessionario:

-l'importo massimo della retta mensile, riferita a posto letto, per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti è stabilita in € 1.700,00 e per anziani non residenti in € 1.800,00, tali importi non potranno essere modificati senza la preventiva autorizzazione dell'Ente;

- il valore della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 326.400,00/annuo da moltiplicarsi per il numero degli anni di durata della concessione che verrà determinata in fase di indizione di gara d'appalto;

-l'importo a base di gara per l'affidamento in concessione della struttura predetta è pari al canone concessorio fisso annuale quantificato in € 5.000,00 iva esclusa, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione;

-solo ed unicamente per gli ospiti con un reddito o situazione patrimoniale inferiore alla retta ed assenza di parenti ed affini tra quelli previsti dall'art. 433 del C.C., la differenza tra quanto versato e l'importo della retta graverà sull'Amministrazione Comunale per i soli cittadini residenti;

-per gli utenti residenti in altri Comuni sarà il Comune di appartenenza a concorrere all'integrazione della retta per il mantenimento in struttura;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nuovo Codice dei contratti pubblici);

RITENUTO pertanto individuare quale forma di gestione della Comunità alloggio per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti la concessione a terzi della gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedendo all'individuazione del soggetto gestore mediante procedura di gara aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, ponendo a base di gara, per quanto riguarda l'offerta economica, un canone annuale sul quale formulare un'offerta migliorativa;

VISTO

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità dell'Ente;

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 42, il quale prevede che il Consiglio Comunale è competente a deliberare in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;

Acquisito il parere favorevole del Revisore unico del Comune di Decimomannu, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come da verbale n. 36 del 20.12.2016;

Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 21 del 27.4.2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 21 del 27.4.2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano la presente proposta di deliberazione, e si registra il seguente esito:

Presenti : 12

Votanti: 12

Favorevoli: 11

Contrari: 1 (Gai)

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese e per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti : 12

Votanti: 12

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 1 (Gai)

Visto l'esito delle votazioni

La proposta è accolta

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- di istituire il servizio pubblico locale della Comunità alloggio per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico a rilevanza economica;

- di approvare la relazione per l'affidamento in concessione per la gestione della casa per anziani predisposta ai sensi dell'art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221 congiuntamente dal Responsabile del 1° settore e dal Responsabile del 5° settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di individuare quale forma di gestione della Comunità alloggio per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 164 e seguenti, a un concessionario individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, che curerà l'attivazione e la gestione del servizio di Comunità alloggio per anziani;

Di stabilire i seguenti criteri per la concessione in gestione del servizio Comunità alloggio per anziani di Decimomannu per l'individuazione del concessionario:

-l'importo massimo della retta mensile, riferita a posto letto, per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti è stabilita in € 1.700,00 e per anziani non residenti in € 1.800,00, tali importi non potranno essere modificati senza la preventiva autorizzazione dell'Ente;

- il valore della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 326.400,00/annuo da moltiplicarsi per il numero degli anni di durata della concessione che verrà determinata in fase di indizione di gara d'appalto;

-L'importo a base di gara per l'affidamento in concessione della struttura predetta è pari al canone concessorio fisso annuale quantificato in € 5.000,00 iva esclusa, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione;

-il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle seguenti prestazioni minime precisate nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto e nel Regolamento del servizio approvato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale:

- assistenza notturna e diurna;
- alloggio, vitto e servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali anche in forma indiretta);
- servizi specifici a carattere socio-assistenziale consistenti in un aiuto integrato di tipo domestico, sociale ed igienico-sanitario, personale ed ambientale;
- promozione e sostegno nell'utilizzo di tutti i servizi del territorio;
- promozione degli interventi per il potenziamento di abilità individuali che favoriscano l'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- promozione delle azioni finalizzate al mantenimento delle abilità residuali psico-fisiche, cognitive, relazionali e dell'autonomia personale;
- promozione delle azioni culturali, formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, tendenti a favorire forme di integrazione sociale.
- accompagnamento per visite specialistiche anche al di fuori del territorio comunale;
- manutenzione degli spazi esterni adibiti a verde;
- animazione;
- supporto amministrativo.

- Il servizio oggetto della concessione dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale del servizio "Comunità Alloggio" che sarà approvato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale.;

Di demandare al Responsabile del 1°Settore tutti gli adempimenti gestionali per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica ;

Di dichiarare, stante la necessità di avviare quanto prima la procedura per la concessione in gestione del servizio, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

SINDACO sospende il Consiglio alle ore 21.05 per acquisire gli emendamenti corredati dei pareri. Il Consiglio riprende alle ore 21.20. Risulta assente l'Ass. Trudu. Si registrano n. 11 Consiglieri presenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile Del I Settore
Garau Donatella

REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile Settore Finanziario
Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/05/2017 al 27/05/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **12/05/2017** al **27/05/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu